



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Prot. N.5461, del 10/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA tramite RDO MEPA ex art. 36 comma 2, lett.b), d.lgs 50/2016, per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL’ARCHIVIO ESTERNO DI VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA” - Codice CIG 7832308108.

Risposte ai quesiti pervenuti:

1. quesito:

“con riferimento alla procedura di gara all’oggetto, in luogo dell’offerta tecnica bisogna fornire il certificato SOA in OG2. Chiediamo, pertanto se il possesso di tale attestazione può essere accertato dichiarando di fare affidamento per il buon esito del servizio di manutenzione degli impianti a servizio di immobili sottoposti a tutela, ad una società certificata o è necessario partecipare con la stessa in forma di raggruppamento verticale anche se il capitolato tecnico (all. 1) non prevede interventi di tipologia OG2?”

Risposta:

Non è ammessa la partecipazione in RTI verticale non essendo prevista negli atti di gara la distinzione tra prestazioni principali o secondarie. La certificazione SOA OG2 non è richiesta come requisito di partecipazione alla gara, ma per l’attribuzione di un maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 17.1. delle Condizioni generali, trattandosi di appalto di servizi e di prestazioni comunque svolte in edifici storici come quelli del Consiglio di Stato. Potrà attribuirsi il punteggio relativo alla citata certificazione, qualora l’operatore economico partecipante in forma singola o associata ne sia in possesso nelle forme di legge.

2. quesito:

“può essere utilizzato lo stesso personale come presidio fisso per entrambe le manutenzioni (antincendio,TVCC,...e elettrico)? La ns. impresa risulta iscritta all'albo imprese artigiane: è possibile applicare il contratto collettivo metalmeccanico artigianato?”

Risposte: NO non può essere utilizzato il medesimo personale per il presidio fisso trattandosi di procedure di gara e di servizi diversi. Al personale assorbito dal precedente appalto devono comunque essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali in atto al momento del subentro.

Nell’articolo 5 del capitolato relativo alla clausola sociale è stato indicato il CCNL applicato dall’operatore uscente in quanto più pertinente rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento. L’operatore economico subentrante deve applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate

dal CCNL indicato. In ogni caso è fatta salva, ove più favorevole, l'applicazione della clausola sociale prevista dal contratto collettivo prescelto dall'operatore subentrante.

3. quesito

“con riferimento alla gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento: Punto 22.3 delle Condizioni Generali- Clausola Sociale. Si chiede se, oltre quanto indicato all'art. 5 del capitolato tecnico, vi sono, per il personale da assorbire, altre condizioni economiche contrattuali in atto.”

Risposta: ad integrazione dell'art. 5 del capitolato, si indicano gli elementi presenti nella busta paga di MARZO del personale da assorbire con la clausola sociale:

ELETTRICISTA V LIVELLO: paga base Euro 1.809,82; superminimo Euro 125,26; straordinario Euro 375,83;

ELETTRICISTA IV LIVELLO: paga base Euro 1.679,20; superminimo Euro 203,74; straordinario Euro 417,95; assegni fam. Euro 54,58; erogazioni liberali Euro 94,00.

Nel trattamento economico in aggiunta alle voci suddette è prevista per ciascun dipendente riassorbito che nel singolo mese assicura la reperibilità, la relativa indennità pari ad Euro 365,00.

Si comunica, inoltre, che per mero errore materiale, nel punto 23.2 delle condizioni generali di gara si è fatto riferimento ad una cadenza di fatturazione semestrale, dovendo invece correttamente intendersi come bimestrale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Avv. Leonardo Cipriano